

COMUNE DI VIGNOLO
Provincia di Cuneo

***REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2018

INDICE

ART. 1 - COMPITI	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE	4
ART. 4 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE	4
ART. 5 - TECNICI ESTERNI. NOMINA.	4
ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE	5
ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI COMPITI DI VIGILANZA	5
ART. 8 - PROCEDURE.....	6
ART. 9 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI ALL' APERTO-VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	7
ART. 10 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.	9
ART. 11 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE.....	9
ART. 12 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE.....	11
ART. 13 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI	11
ART. 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	12
ART. 15 - DIRITTI DI: ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE	12
ART. 16 - MANIFESTAZIONI ABUSIVE	13
ART. 17 - REVOCA	14
ART. 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE	14
ART. 19 - NORMA FINALE	14
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE	14

ART. 1 - COMPITI

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi, Commissione), di cui all'art. 141/bis del R.D. n. 635/1940, come introdotto dal D.P.R. 28.05.2001 n. 311, ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del citato T.U.L.P.S., al fine del rilascio delle licenze di polizia amministrativa (artt. 68 e 69) attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 e nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.
2. In particolare la Commissione provvede a:
 - a. esprimere pareri sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi ovvero nei casi di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b. verificare le condizioni di stabilità, sicurezza ed igiene dei locali realizzati o ristrutturati, indicando gli opportuni interventi ritenuti necessari nell'interesse dell'igiene e della prevenzione infortuni;
 - c. accertare la conformità alle vigenti disposizioni e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 08.01.1998 n. 3, avvalendosi anche di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attività spettacolari di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 337;
 - e. controllare – secondo un programma stabilito dalla stessa Commissione - che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti da assumere.
3. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto del Ministro della Sanità.
4. Per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo Ingegneri, Architetti o nel Collegio dei Geometri e Periti Industriali, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno. Le modalità di attuazione sono meglio precisate nel successivo art. 10.
5. Ai sensi dell'art. 4 comma 5bis del D.M. 18.05.2007 il parere della Commissione ai fini della registrazione ed assegnazione del codice identificativo delle "piccole attrazioni", dei "balli a palchetto (o balere)", dei teatrini di burattini (o marionette)" e delle "arene ginnastiche" di cui all'elenco previsto dall'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dallo stesso D.M. 18.05.2007 e s.m.i..

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale in oggetto è composta ai sensi dell'art. 141bis del R.D. 635/1940:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato
 - d) dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale Settore Lavori Pubblici o suo delegato
 - e) dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato
 - f) da un esperto in elettrotecnica
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale Settore Lavori Pubblici.

3. La Commissione può essere integrata, su loro richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Alla Commissione possono altresì essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui nomina sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco, oltre al rappresentante del CONI per l'esame di istanze riguardanti impianti sportivi.

ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

1. Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati, del parere del rispettivo ordine professionale per la nomina di tecnici specializzati e del personale in organico con funzioni di responsabilità di aree organizzative per la nomina dei membri interni dell'Amministrazione Comunale.

2. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare uno o più delegati che lo sostituiscano nei casi di assenza od impedimento.

3. I componenti nominati, titolari o supplenti, che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute della Commissione decadono dall'incarico. Il Presidente provvede per la nuova nomina.

4. La Commissione resta in carica tre anni e continua ad operare fino all'insediamento della nuova Commissione. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo.

5. Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

ART. 4 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale ovvero nei luoghi – di volta in volta – indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti, almeno 10 giorni prima della riunione, salvo particolari urgenze.

3. Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

4. L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione o presentare memorie o documenti, assistito o rappresentato da personale o tecnico di sua fiducia incaricati.

5. Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di pre-istruttoria.

6. Ogni commissario ha la facoltà di contattare – nel corso dei lavori – il destinatario del provvedimento finale (o suo delegato) qualora ritenga necessario acquisire dei chiarimenti.

7. L'avviso di convocazione è spedito, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.

8. Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.

9. Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato.

10. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

ART. 5 - TECNICI ESTERNI. NOMINA.

1. Eventuali esperti esterni al Comune possono essere nominati dal Sindaco su parere del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, in considerazione della loro specializzazione.

2. L'esperto in materia di "acustica", od altri specialisti, sono nominati membri aggiuntivi della Commissione, e saranno convocati quando necessario.

3. L'incarico decade automaticamente alla scadenza del mandato della Commissione.

4. Il compenso previsto per i commissari tecnici esterni (esperti in "elettronica", "acustica", ecc.), ove dovuto, sarà erogato nella misura prevista dalla vigente normativa, in misura comunque non superiore ad €. 80 (oltre oneri riflessi) a seduta.

ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, con la sottoscrizione di tutti i componenti e del segretario verbalizzante.
2. Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni.
3. Il segretario verbalizzante raccoglie gli originali dei verbali in apposito registro, unitamente all'originale di convocazione.
4. IL verbale di ogni riunione è inviato, in copia conforme, al SUAP, al Comando Polizia Municipale e agli altri uffici che saranno, di volta, in volta indicati dalla Commissione.
5. Il parere espresso dalla Commissione per una pratica è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti ed è partecipato immediatamente al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione ovvero notificato allo stesso all'indirizzo indicato nella richiesta.
6. I commissari sono obbligati ad astenersi dal prendere parte ai lavori, quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge i propri interessi o del proprio coniuge o gli interessi di parenti e/o affini entro il quarto grado. In questo caso il commissario supplente partecipa ai lavori della Commissione.
7. Se per il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art. 9 non fosse possibile convocare la Commissione ovvero non fosse possibile effettuare i previsti sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza..
8. La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali e/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI COMPITI DI VIGILANZA

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) teatri;
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - c) cinematografi;
 - d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) auditori e sale convegni;
 - f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
 - g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
 - h) parchi di divertimento;
 - i) circhi;
 - j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo III;
 - k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - m) impianti sportivi in genere di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare dal Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996;
 - n) manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 28 novembre 2008, n. 31, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico.

ART. 8 PROCEDURE

1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale, il richiedente deve presentare apposita domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco:
 - a) per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.:
 - a1. per nuova realizzazione;
 - a2. per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
 - b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza.
2. Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.
3. Ogni richiesta deve essere presentata entro i seguenti termini, salvo motivata richiesta di deroga:
 - ⊙ almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità (progetti di ristrutturazione o di nuova realizzazione);
 - ⊙ almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo motivi di comprovata urgenza.
4. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica. Tutti i documenti allegati, in duplice copia cartacea ed in copia informatizzata, devono essere esibiti in originale ovvero in copia conforme ed essere redatti da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare. Il responsabile del procedimento, del servizio competente o del SUAP, provvede entro 10 giorni a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda, degli allegati e delle eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione, ed a trasmetterli alla segreteria della Commissione ed in copia al Comando dei Vigili del Fuoco. Contestualmente trasmette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta di parere per la conformità al progetto ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.
5. La richiesta di integrazione interrompe i termini del controllo e gli stessi riprenderanno dal momento della formale presentazione della documentazione integrativa richiesta.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata improcedibile e si procede alla sua archiviazione.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90.
7. Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS R.D. 635/1940 non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS R.D. 635/1940, trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.
8. Dal verbale di parere della Commissione Comunale in forma associata deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art. 80 TULPS R.D. 635/1940, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI ai Vigili del Fuoco, qualora dovuta dalla vigente normativa antincendio.
9. Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art. 142 del regolamento TULPS, la competenza della Commissione deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.
10. Nel caso di manifestazione temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del regolamento TULPS R.D. 635/1940, inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda.

ART. 9 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO – VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA

9.1 Allestimenti temporanei con strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

1. Il richiedente deve inoltrare al Comune, la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione allegando la seguente documentazione:

- a) una planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: l'area utilizzata per la manifestazione; una planimetria in scala in scala 1:100 o 1:200 a firma di tecnico abilitato con indicazione dell'eventuale recinzione e le relative aperture per l'esodo; l'ubicazione dei palchi, degli stands, delle tensostrutture, dei fuochi e/o delle cucine con i relativi depositi combustibili, l'eventuale sistema di alimentazione; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; l'ubicazione degli idranti stradali esistenti delle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
- b) una relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati secondo le modalità di prova stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e dal D.M. 10/03/2005 e dal D.M. 15/03/2005;
- c) l'affollamento previsto; il rispetto delle norme di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e di tutte le altre norme tecniche di Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- d) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovracarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento; la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti; lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;
- e) per l'impianto elettrico è necessario predisporre: il progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
- f) per l'impianto di adduzione gas o gasolio è necessario predisporre: un elaborato grafico, corredato di relazione tecnico descrittiva, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio;
- g) per i rumori è necessario predisporre una richiesta di autorizzazione in deroga, nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ovvero autocertificazione di rispetto dei limiti ed orari previsti.
2. All'atto del sopralluogo da parte della Commissione Comunale dovrà essere prodotta, oltre a quello che eventualmente ha richiesto la CCVLPS in sede esame progetto, la seguente documentazione, con :
- a) certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate;
- b) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i., comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato;
- d) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione;
- e) dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o di gasolio alle norme UNI - CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio. Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco in base alla vigente normativa in materia antincendio;

f) copia della SCIA protocollata dalla competente ASL ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

3. Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/96 (art. 1, comma 1) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed in particolare i luoghi all'aperto, e comunque conformemente alla vigente normativa in materia antincendio ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

4. Nel caso di cui al precedente comma il richiedente dovrà fornire:

— una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole;

— una certificazione, da parte di un tecnico abilitato, delle condizioni di staticità e del corretto montaggio delle strutture che accolgono il pubblico;

— una certificazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici/di adduzione gas, in precedenza autorizzati;

— tutto quanto la Commissione abbia eventualmente richiesto in sede di esame del progetto;

5. Nei medesimi casi di cui al comma 3, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base a quanto fissato dalla Commissione.

6. I Circhi ed attrazioni similari sono soggetti alla disciplina del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.

9.2 Allestimenti temporanei senza strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

1. Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa in materia antincendio e in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o usino palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio:

1. la dichiarazione dell'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di un tecnico abilitato;

2. la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;

3. la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;

4. l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

9.3. Allestimenti temporanei in edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locali di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, e esercizi commerciali ecc.)

1. In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata, come già specificata in precedenza:

– relazione tecnica generale;

– elaborati grafici;

– progetto dell'impianto elettrico;

– verifica dell'agibilità del locale.

9.4 Installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per gruppi di attrazioni che non costituiscano comunque un Parco Divertimenti, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione:

- a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
- b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato;
- d) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

2. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento, definito quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M. 18 maggio 2007.

ART. 10 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.

1. I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli, previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 11.

2. Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti, e/o al Collegio dei Geometri o Periti Industriali equiparato ai sensi di legge, il quale con una "relazione tecnica" attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché – con esclusione per le attività temporanee – la conformità al progetto approvato dalla Commissione Comunale e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità dalla vigente normativa in materia antincendio. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

ART. 11 - LOCALI ED IMPIANTI CARATTERE PERMANENTE CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Per i locali in cui si svolgano attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare alla Commissione Comunale, la seguente documentazione:

a) elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato comprensivi di: planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato; le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; la destinazione delle aree circostanti; il tipo e l'ubicazione delle riserve idriche; una pianta in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non; la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi igienici; i dispositivi di sicurezza antincendio.

b) relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; le modalità di svolgimento; l'affollamento previsto; l'ottemperanza alla normativa

prevista dalla vigente normativa in materia antincendio e in particolare dalla regola tecnica allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e dai D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005; i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le indicazioni previste dal D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007; la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;

c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;

d) per le strutture, è necessario predisporre una descrizione generale di ogni tipo di struttura installata, firmata da un tecnico abilitato, indicante: i materiali di utilizzo, i carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento; la dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti; lo schema delle caratteristiche dimensionali di tutte le strutture installate;

e) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;

f) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche sulle strutture di compartimentazione;

g) la relazione di previsione dell'impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 ed eventuali progetti di bonifica acustica per le attività rumorose;

h) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia antincendio.

2. All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre, oltre all'eventuale documentazione prevista dalla Commissione, la seguente documentazione:

a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.

b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

c) copia della SCIA protocollata dalla competente ASL ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

d) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate;

e) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, appositamente redatta dall'installatore;

f) documentazione per le misure antincendio prevista dalla vigente normativa in materia antincendio.

g) certificato di agibilità edilizia dei locali;

ART. 12 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali (compresi i teatri tenda, cioè i locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
 - c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - d) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo e la capienza non sia superiore alle 200 persone. Qualora la capienza sia superiore alle 200 persone si applicano le disposizioni del successivo art. 11.
 - f) le attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
 - g) le sagre e fiere di cui al D. Lgs. 114/98 in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento;
 - h) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stanziamento del pubblico;
 - i) impianti sportivi, palestre, piscine, scuole di danza o simili, laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - l) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park, in possesso di propri licenze e codice identificativo.
2. Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione Comunale, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a S.C.I.A. (casi di cui alle lettere b, e ed l), deve essere presentata, a corredo della domanda o della S.C.I.A, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, dichiarazione dei presidi antincendio utilizzati, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.
3. La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.
4. Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

ART. 13 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

1. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni è fatto obbligo alla stessa di verificare il rispetto degli adempimenti imposti al richiedente, prima dell'inizio dell'allestimento o dell'inizio dell'attività.
2. La Commissione programma controlli periodici, di cui al precedente art. 1 comma 2 lett. e). Ai controlli provvede la Commissione nella sua interezza o attraverso alcuni componenti all'uopo delegati dal Presidente (sentita la Commissione) e comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.

141, primo comma lett. e) del vigente R.D. 06/05/1940, n. 635, dandone opportuna e preventiva informazione agli interessati.

3. Per i controlli periodici è previsto, a carico degli interessati, il pagamento di una tariffa all'uopo predisposta, come specificato nel successivo art. 15 del presente regolamento e la relativa ricevuta del versamento dovrà essere esibita in sede di verifica.
4. Alle verifiche e ai controlli debbono presenziare i richiedenti, ovvero i soggetti sottoposti al controllo e/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.
5. L'esito delle verifiche e dei controlli dovrà essere immediatamente verbalizzato, comprese eventualmente anche le dichiarazioni di coloro che partecipano ai sensi del precedente comma. Il verbale è sottoscritto dai presenti e copia dello stesso è consegnata al richiedente, ovvero al soggetto sottoposto al controllo, (o suo delegato) che firma per ricevuta.
6. Il verbale è acquisito agli atti della Commissione Comunale.

ART. 14 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese di funzionamento e di sopralluogo sono a totale carico del richiedente l'intervento e/o interessato alla verifica.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a deliberare gli importi di istruttoria, di sopralluogo, di verifica di cui al successivo art. 15 e di compenso tecnico, di cui all'art. 5.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare a favore della Tesoreria Comunale. La relativa ricevuta deve essere allegata alla pratica presentata al Comune.
4. Eventuali altre spese per sopralluoghi e/o altre valutazioni ovvero per l'archiviazione della pratica saranno comunicate al richiedente.
5. Il mancato versamento degli importi indicati ai commi 2 e 4 comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della richiesta.
6. Per eventuali pendenze sarà emesso un apposito ruolo coattivo.
7. Le indennità relative al compenso tecnico saranno liquidate con cadenza semestrale od annuale.
8. Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenute a titolo facoltativo, nonché ai dipendenti del Comune.

ART. 15 - DIRITTI DI: ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE

1. Gli importi relativi ai diritti di istruttoria, sopralluogo e verifiche sono determinati al successiva comma 8 ed aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, differenziati secondo le seguenti tipologie di intervento:
 - a) esame progetto;
 - b) ispezioni ai fini del collaudo per rilascio agibilità;
 - c) rilascio autorizzazione adeguamento o modifica di locale esistente;
 - d) rilascio autorizzazione manifestazione occasionale in locale non destinato o già destinato a pubblico spettacolo od all'aperto con capienza sino a 200 posti;
 - e) rilascio autorizzazione manifestazione occasionale in locale non destinato o già destinato a pubblico spettacolo od all'aperto con capienza superiore a 200 posti.
2. Sono inoltre previsti un diritto di urgenza per le istanze presentate oltre i termini di cui al precedente articolo 8 e dichiarate ammissibili ed un diritto integrativo per le domande il cui esame e relative verifiche debbano avvenire fuori dall'orario lavorativo degli uffici comunali.
3. Il pagamento dell'importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate.
4. Il pagamento è dovuto anche in caso di esito negativo, ovvero qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...).
5. Il pagamento è dovuto per ogni singola ispezione effettuata in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.
6. Qualora, a seguito di inadempienze del richiedente, si renda necessaria una nuova convocazione della Commissione, è dovuto un ulteriore pagamento della tariffa individuata per la tipologia di intervento.
7. Nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: Associazioni ed organizzazioni di volontariato, senza fine di lucro, ONLUS e NO-PROFIT, altri enti pubblici patrocinate dal Comune.

8. L'importo della tariffa dei predetti diritti di istruttoria è così definito:

I. tariffa ordinaria: per ogni domanda prodotta nei termini previsti al precedente articolo 8:

- a) esame progetto, € 50,00;
- b) ispezioni ai fini del collaudo per rilascio agibilità, € 80,00;
- c) rilascio autorizzazione adeguamento o modifica di locale esistente, € 50,00;
- d) rilascio autorizzazione manifestazione occasionale in locale non destinato o già destinato a pubblico spettacolo od all'aperto con capienza sino a 200 posti, € 50,00;
- e) rilascio autorizzazione manifestazione occasionale in locale non destinato o già destinato a pubblico spettacolo od all'aperto con capienza superiore a 200 posti, € 80,00.

II. tariffa urgenza: per ogni domanda prodotta fuori dai termini previsti al precedente articolo 8 ed accettata dal Responsabile del Servizio, in aggiunta alle rispettive tariffe ordinarie: € 50,00.

III. tariffa successive convocazioni e sopralluoghi della Commissione: in aggiunta alle rispettive tariffe ordinarie: € 50,00.

IV. tariffa convocazioni e sopralluoghi extra orario: (Sabato o Domenica) in aggiunta alle rispettive tariffe ordinarie: € 50,00

9. Le tariffe di cui ai punti I, II, III e IV del precedente comma sono cumulative e non alternative, ovvero alla tariffa ordinaria si somma la tariffa d'urgenza qualora la domanda sia fuori termine e venga accettata dal Servizio, a questi importi si somma quella per successive convocazioni se queste sono necessarie, per cause non imputabili alla Commissione o al Servizio, infine si somma la tariffa per convocazioni o sopralluoghi extra-orario se si verifica tale evenienza.

10. Ai membri della Commissione di vigilanza vengono corrisposte le seguenti indennità per seduta (comprendente esame pratica e sopralluogo ordinario):

- a. Sindaco o suo delegato ===
- b. Comandante Polizia Locale o suo delegato ===
- c. Dirigente ASL come commissione consiliare
- d. Dirigente ufficio tecnico comunale o suo delegato ===
- e. Com. Vigili del Fuoco o suo delegato come commissione consiliare
- f. Esperto in materie elettrotecniche come commissione consiliare
- g. Rappresentante del CONI (se richiesto) come commissione consiliare

11. I secondi sopralluoghi e quelli extra orario sono considerati come seduta aggiuntiva

ART. 16 - MANIFESTAZIONI ABUSIVE

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in mancanza di titolo autorizzatorio in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il Servizio competente provvederà a trasmettere copia della licenza di agibilità rilasciata o copia della comunicazione di non assoggettabilità alla licenza di agibilità al Servizio di Polizia Locale per le verifiche ed i controlli di competenza.

3. È demandato alla Polizia Locale il controllo sulle manifestazioni, l'eventuale riscontro di una manifestazione abusiva, oltre l'applicazione delle sanzioni previste per violazione dei regolamenti comunali, fatto salvo che il fatto non comporti più grave illecito, comporta l'interruzione immediata dell'attività di pubblico spettacolo.

ART. 17 - REVOCA

1. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con Ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei

locali autorizzati.

ART.18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. L'inadempimento alle norme indicate nel presente regolamento, comporta, altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART. 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
2. Il presente regolamento e la relativa modulistica e documentazione verranno pubblicati sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.vignolo.cn.it e saranno disponibili presso il SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva ed è soggetto alla doppia pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.